



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto di ENEA approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5/2017/CA e successive modifiche intervenute con delibera n. 30/2019/CA, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 218/2016;

VISTO l'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dall'articolo 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 con cui è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il fondo denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico»;

VISTO, in particolare, il comma 5 del predetto articolo 42 che, per le finalità dello stesso, autorizza l'ENEA alla costituzione della Fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Enea Tech e Biomedical", sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui, tramite apposita convenzione, possono essere trasferite le risorse del predetto Fondo e che lo Statuto della Fondazione è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

VISTE le modifiche apportate al predetto articolo 42 dall'articolo 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno esteso l'ambito di operatività del «Fondo per il trasferimento tecnologico», con particolare riferimento al settore biomedicale, e modificato la disciplina della citata fondazione costituita da ENEA;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 24 novembre 2021 che approva l'ultima versione dello Statuto della Fondazione;

VISTO l'articolo 1, commi 19 e ss., della legge 18 dicembre 2025, n. 190, che dispone, in particolare ai commi 20 e 21:

“20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dei mutati compiti di cui ai commi 15, 17, 18 e 19, la Fondazione Enea Tech e Biomedical assume la nuova denominazione di «Fondazione Tech e Biomedical» e, conseguentemente, ogni richiamo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Fondazione Tech e Biomedical. La composizione degli organi di governo è modificata come segue:



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

IL MINISTRO

a) il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca;

b) il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da tre membri, uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di parità di voti all'interno del consiglio direttivo, prevale il voto del presidente.

Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e istituzionale;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della salute. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

21. Lo statuto della Fondazione Tech e Biomedical prevede la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui ai commi da 13 a 20.”

SENTITA ENEA con nota n. 9454 del 21 aprile 2026, la quale, con nota n. 13479 del 5 giugno 2026, ha trasmesso il proprio nulla osta senza richiesta di modifiche, approvato nella seduta del CDA n. 13 del 29 maggio 2026;

CONSIDERATA l'esigenza di approvare il nuovo Statuto della Fondazione;

DECRETA

Articolo I.

1. È adottato lo Statuto della Fondazione di diritto privato Tech e Biomedical, allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso, costituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dall'articolo 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e dall'articolo 1, commi 19 e ss, della legge 18 dicembre 2025.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Fondazione Tech e Biomedical.

Roma,

ADOLFO URSO
MISE
/80230390587
14-07-2026
Il Ministro
GMT+02:00





ALLEGATO

FONDAZIONE TECH E BIOMEDICAL

STATUTO

Luglio 2026

Articolo 1

COSTITUZIONE – SEDE – FONDATORE

1.1 La Fondazione “Tech e Biomedical”, di seguito Fondazione, così denominata ai sensi dell’articolo 1 commi 15 e 20 della legge 18 dicembre 2025, n. 190, e costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è una fondazione privata senza scopo di lucro disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, dotata di autonomia statutaria, organizzativa e gestionale.

1.2. La Fondazione ha sede a Roma e può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all’estero, nel rispetto del principio di salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario della Fondazione medesima, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

1.3. ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile è il soggetto fondatore. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 2

VIGILANZA

2.1 La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero della Salute – ai sensi dell’art. 25 del Codice civile e dell’art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, e successive modificazioni e integrazioni – che definiscono gli obiettivi strategici mediante l’adozione di un atto di indirizzo e possono proporre la modifica del presente statuto ai sensi dell’art. 22.

2.2 La Fondazione riferisce annualmente ai ministeri vigilanti sui risultati dell’attività svolta nel perseguimento del suo scopo, con particolare riferimento al bilancio, alla relazione annuale concernente i risultati dell’attività svolta, e ai piani e dei programmi per l’attuazione degli indirizzi strategici, ove indicati dai Ministeri vigilanti, nonché ai documenti strategici di cui ai successivi articoli 11 e 14.



2.3 L'attività di gestione da parte della Fondazione del Fondo per il trasferimento tecnologico, di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, resta sottoposta alla disciplina di legge, a quella prevista dai decreti ministeriali attuativi della stessa nonché alla disciplina convenzionale dei rapporti tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Fondazione.

Articolo 3

SCOPO E AMBITO DI ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale, coerentemente con gli indirizzi impartiti nell'ambito della vigilanza di cui all'articolo 2 del presente Statuto:

- a) investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle *start-up* innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, con particolare riferimento alla filiera dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*;
- b) il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali per fronteggiare in ambito nazionale le emergenti esigenze del settore, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, anche in partecipazione con altre istituzioni e società private, anche estere, collegando la ricerca accademica, di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale con la finalità di rafforzare la risposta ad emergenze sanitarie, la sicurezza nazionale in tema di autonomia produttiva di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti, incluse le malattie genetiche, cronico-degenerative e neoplastiche e favorire lo sviluppo di un'industria farmaceutica avanzata e innovativa sul territorio nazionale.

3.2 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, la Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, della telemedicina e in quello dell'organizzazione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza.

3.3 La Fondazione dà attuazione all'Atto di indirizzo strategico previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, in coerenza con gli obiettivi e le finalità strategiche eventualmente indicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Salute, anche tramite apposite convenzioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 1, commi 17, 18 e 19 della suddetta legge 18 dicembre 2025, n. 190.



3.4 Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3.6, la Fondazione può compiere ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. In particolare, in via esemplificativa, la Fondazione può:

- a) compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, contributi;
- b) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed istituti universitari, sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) operazioni finanziarie di indebitamento e operazioni mobiliari e immobiliari;
- d) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) ricevere donazioni anche di beni immobili;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;
- h) sviluppare e promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;
- i) svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipula di atti e contratti, necessarie alla valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale e/o la registrazione della proprietà intellettuale e industriale e il trasferimento tecnologico alla filiera produttiva, inclusa la concessione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale in licenza a soggetti terzi.

3.5 I diritti di proprietà intellettuale e industriale conseguiti nell'ambito dell'attività della Fondazione appartengono esclusivamente a quest'ultima, salvo la possibilità di attribuire in via negoziale a terzi la titolarità dei risultati della ricerca e della progettazione relativi a specifici progetti finanziati da enti pubblici o privati.

3.6 Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti gli atti adottati in relazione alle operazioni di cui al comma 3.4 del presente articolo lettere c), f) e g) con esclusione di quelle di locazione o ristrutturazione strettamente funzionali all'operatività della sede principale e delle sedi secondarie nonché con esclusione delle operazioni di costituzione o concorso alla costituzione, in via accessoria e strumentale, di società e start-up (anche benefit), cooperative e reti (indipendentemente dalla natura dello strumento finanziario sottoscritto) che abbiano già formato oggetto di documenti strategici o programmatici presentati, sulla base degli accordi convenzionali, dalla Fondazione ai Ministeri vigilanti. È altresì sottoposta ad autorizzazione dei Ministeri vigilanti l'attribuzione in via negoziale a terzi della titolarità dei risultati della ricerca e della progettazione.

3.7 L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota altresì di strumenti e modalità di verifica dell'impatto economico conseguito, anche tramite la costituzione di appositi comitati di valutazione degli investimenti composti da soggetti indipendenti aventi specifiche competenze tecniche, economiche e finanziarie, nominati dal Consiglio Direttivo nelle specifiche aree di intervento della Fondazione.

3.8 A fini del raggiungimento del trasferimento tecnologico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 17 e seguenti della legge 18 dicembre 2025, n. 190 e secondo le modalità indicate dal



presente Statuto, possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

Nel rispetto dell'Atto di indirizzo strategico di cui all'art. 1, comma 13, della legge 18 dicembre 2025, n. 190 emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'università e della ricerca, sentita la conferenza Stato-regioni, i soggetti di cui al presente comma possono elaborare specifiche progettualità da sottoporre alla Fondazione.

3.9 La Fondazione, previa regolamentazione da attuarsi mediante apposita convenzione a titolo gratuito stipulata con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, valuta la fattibilità dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 3.8 dello Statuto e la coerenza con il suddetto Atto di indirizzo strategico, e propone eventualmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'assegnazione di un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, nel limite delle risorse di cui all'art. 1, comma 16, della legge 18 dicembre 2025, n. 190.

La Fondazione eroga, sulla base della stipula di apposita convenzione, le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto e cura e monitora la realizzazione dello stesso; in caso di inadempimento da parte dei soggetti beneficiari, la Fondazione revoca in via immediata le risorse assegnate ai soggetti beneficiari.

3.10 La Fondazione verifica, altresì, i risultati concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato. La valutazione è operata sulla base dei criteri individuati nell'Atto di indirizzo strategico emanato ai sensi del presente Statuto e secondo gli ulteriori criteri eventualmente previsti dalle convenzioni di cui al precedente comma 3.9.

3.11 La relativa relazione annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute, ai competenti organi di controllo e alle altre amministrazioni interessate.

3.12 In attuazione del richiamato principio di economicità, la Fondazione svolge le attività affidate dalla legge istitutiva e dallo Statuto nel rispetto del principio dell'equilibrio economico tra i costi di gestione e le risorse disponibili al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria ed operativa di lungo periodo.

Articolo 4

PATRIMONIO

4.1. Il Patrimonio della Fondazione è articolato in:

- a. un Fondo di dotazione iniziale, non ripetibile, vincolato al perseguimento delle finalità statutarie;
- b. un Fondo di gestione, destinato a finanziare le spese di funzionamento della Fondazione;
- c. eventuali altre tipologie di fondi patrimoniali.



4.2 Il Fondo di dotazione iniziale è costituito dalla dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro conferita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto direttoriale del 10.11.2020 per l'istituzione e l'operatività della Fondazione.

4.3 Il Fondo di gestione è costituito dalle seguenti risorse ove non espressamente destinate a incrementare i fondi di cui all'art. 4.2 e 4.4:

- a. le risorse destinate alla costituzione e operatività della Fondazione dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche;
- b. i contributi, liberalità, sovvenzioni erogati da soggetti pubblici e privati a sostegno delle attività della Fondazione o di sue singole iniziative;
- c. i contributi dei Sostenitori di cui all'art. 6;
- d. i contributi dei Partecipanti di cui all'art. 7.

Le risorse del Fondo di gestione sono destinate al funzionamento della Fondazione e saranno imputate al conto economico dell'Ente.

Gli avanzi/disavanzi di gestione sono costituiti dai risultati annuali che emergono dal conto economico consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione annuali devono essere impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione iniziale eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione.

4.4 I Fondi patrimoniali diversi dal fondo di dotazione iniziale sono costituiti da:

- a. le risorse vincolate del “Fondo per il trasferimento tecnologico” e del “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico” di cui rispettivamente all'art. 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e all'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni. La gestione delle predette risorse avviene con evidenze contabili separate;
- b. contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche non profit ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. ulteriori contributi e liberalità ricevuti da persone giuridiche (pubbliche o private) e persone fisiche, e che siano destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d. beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsivoglia altro titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- e. partecipazioni in società, associazioni e consorzi costituiti ai fini istituzionali;
- f. diritti di proprietà intellettuale;
- g. corrispettivi per commesse, coerenti con gli scopi della Fondazione;
- h. ogni altra entrata, di qualsiasi natura, derivante dall'attività della Fondazione, coerente con i suoi scopi.

I fondi patrimoniali di cui alla lettera b), c), d) possono essere vincolati ad uno specifico scopo direttamente dall'erogatore e/o donante o su delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione.



Articolo 5

ALTRE RISORSE

5.1. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

5.2 La Fondazione può, inoltre, ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte di terzi. Tali risorse, se non espressamente destinate ad incremento dei fondi di cui all'art 4.4 saranno destinate alla copertura delle spese di gestione della Fondazione.

5.3 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.4 Ai bilanci, preventivo e consuntivo, e alla documentazione contabile della Fondazione si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Codice civile relative alle società per azioni.

Articolo 6

SOSTENITORI

6.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante contributi economici in denaro non ripetibili corrisposti una tantum o annualmente. Tali contributi saranno utilizzati primariamente per la copertura dei costi di funzionamento della Fondazione e, dunque, saranno destinati alle finalità istituzionali della Fondazione.

6.2 I Sostenitori potranno destinare il proprio apporto a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

6.3 Il Consiglio Direttivo delibera, con un apposito regolamento, che dovrà essere trasmesso ai Ministeri vigilanti, le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per acquisire lo status di Sostenitore e le relative cause di esclusione e di recesso.

Articolo 7

PARTECIPANTI

7.1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire per un periodo di almeno tre anni, alla vita della medesima, mediante apporti di risorse in denaro o in natura.

Per quanto concerne gli apporti di natura economica in denaro, non ripetibili, non potranno essere inferiori alla soglia minima di contribuzione, necessaria per acquisire lo status di Partecipante, stabilita con Regolamento del Consiglio Direttivo ai sensi del comma 3 del presente articolo, a copertura dei costi di funzionamento della Fondazione.



In caso di apporto in natura il Membro Partecipante presenta una relazione giurata di stima predisposta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

7.2 Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7.3 del presente Statuto, la partecipazione alla Fondazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni, delle procedure e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e dell'adempimento degli obblighi di contribuzione di cui al comma 1. In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di contribuzione, degli altri obblighi eventualmente previsti nell'ambito del rapporto, di inosservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle procedure e delle deliberazioni della Fondazione o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento degli scopi della Fondazione o con le finalità istituzionali della stessa, il Presidente invia diffida ad adempiere o cessare la condotta incompatibile entro il termine di due mesi. Nelle more è sospesa la partecipazione del soggetto all'attività della Fondazione fino al completo adempimento degli obblighi assunti. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro il termine della diffida, il Consiglio Direttivo dichiara la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione.

7.3 Il Consiglio Direttivo adotta con apposito regolamento, che dovrà essere trasmesso ai Ministeri vigilanti, le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per acquisire lo status di Partecipante e le relative cause di esclusione e di recesso.

Articolo 8

ORGANI

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a. Il Presidente;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Direttore Generale;
- d. Il Collegio dei revisori.

8.2 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti degli organismi con funzione consultiva tenendo conto delle attività e finalità della Fondazione, al fine di assicurarne la piena ed efficace operatività. Possono essere istituiti, come organismi consultivi del Consiglio Direttivo:

- a. uno o più comitati di valutazione degli investimenti nelle specifiche aree di intervento della Fondazione per il monitoraggio degli stessi e orientato alla tutela del patrimonio amministrato;
- b. un comitato delle partecipazioni composto da esponenti dei Partecipanti alla Fondazione.

8.3 Il Comitato tecnico-scientifico, disciplinato dall'articolo 17 del presente Statuto, promuove la collaborazione con il sistema pubblico di ricerca, proponendo al Direttore generale la stipula di convenzioni o altri accordi, anche a titolo oneroso. Il Direttore generale, valutate le proposte, sottopone al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, gli schemi di convenzioni ritenute vantaggiose per la fondazione e idonee a perseguire lo scopo della stessa.

8.4 È fatto obbligo in capo al Consiglio Direttivo di approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico, da trasmettere per informativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero della Salute.



Articolo 9

ORGANIZZAZIONE

9.1 La Fondazione è articolata in Direzioni e può organizzarsi in uffici e divisioni.

9.2 Il Direttore generale coordina e dirige l'attività delle direzioni in cui la Fondazione è organizzata.

9.3 Il Direttore generale propone al Consiglio Direttivo la struttura organizzativa adeguata alle finalità istituzionali della Fondazione.

9.4 In attuazione dell'art. 1, comma 21, della legge 18 dicembre 2025, n. 190 e tenendo conto dell'Atto di indirizzo strategico emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi del comma 13 del medesimo articolo, la Fondazione costituisce strutture dedicate per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui all'art. 3.8 e seguenti del presente Statuto.

9.5 L'assunzione del personale facente parte delle Direzioni avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e in coerenza con quanto stabilito dal successivo art. 20.

9.6 In attuazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, nonché dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'organizzazione della Fondazione prevede necessariamente l'istituzione di un Ufficio per l'attuazione del trasferimento tecnologico e lo sviluppo del settore biomedicale, con il compito, ai sensi del comma 17 della sopracitata legge e dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del presente Statuto, nonché dell'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, di valutare la fattibilità dei progetti presentati e la coerenza con l'atto di indirizzo strategico.

9.7 L'Ufficio individua un elenco di progetti idonei, tra i quali il Direttore generale seleziona, su parere del Comitato tecnico-scientifico, quelli da proporre al Ministero delle imprese e del made in Italy per l'assegnazione del budget e la successiva realizzazione, nel limite delle risorse disponibili.

9.8 L'Ufficio supporta gli enti proponenti e monitora la realizzazione del progetto in attuazione dell'atto di indirizzo strategico e della convenzione stipulata tra l'ente proponente e la Fondazione ai sensi del citato art. 3, commi 8, 9 e 10. La convenzione prevede necessariamente la revoca immediata delle risorse in caso di inadempimento.

9.9 L'Ufficio per l'attuazione del trasferimento tecnologico e lo sviluppo del settore biomedicale possiede al suo interno le professionalità idonee alla valutazione e al monitoraggio dei progetti. L'atto convenzionale di cui al summenzionato comma 17 tra la Fondazione e il Ministero delle imprese e il made in Italy per le attività di attuazione del trasferimento tecnologico può prevedere anche la messa a disposizione da parte del Ministero, nella forma del distacco, di personale da assegnare all'Ufficio di cui al comma 6. Il Fondatore, il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca possono partecipare al presente programma di distacco di personale.



Articolo 10

PRESIDENTE

10.1 Il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della Fondazione, coordina le relazioni istituzionali e propone al Consiglio Direttivo la nomina degli organismi di cui all'art. 8.2,

10.2 Il presidente è designato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE

11.1 Il Consiglio Direttivo ha compiti di alta amministrazione dell'attività della Fondazione, stabilisce le linee di indirizzo cui deve ispirarsi, tenendo conto degli eventuali indirizzi dei Ministeri vigilanti, e ne determina gli obiettivi nel rispetto della legge e del presente statuto, verificandone i risultati.

11.2 In particolare, il Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze ad esso attribuite da altre clausole del presente Statuto:

- a. nomina il Direttore Generale;
- b. sovrintende all'attività della Fondazione e al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne (*internal audit, compliance, risk management*);
- c. nomina il Comitato tecnico-scientifico, su proposta del Presidente;
- d. definisce e approva le strategie;
- e. approva, su proposta del Direttore generale, il documento programmatico pluriennale;
- f. approva, su proposta del Direttore generale, programmi annuali di attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- g. può delegare il Direttore alla deliberazione degli atti e operazioni di cui all'articolo 3, comma 3, indicando limiti e condizioni;
- h. approva, su proposta del Direttore generale, i bilanci della Fondazione;
- i. delibera le proposte di modifica dello statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- j. approva il regolamento che stabilisce i requisiti e le condizioni per acquisire lo status di Sostenitore e Partecipante, nonché i diritti che ne derivano e ne delibera l'ammissione e l'esclusione;
- k. approva il regolamento interno del Consiglio Direttivo;
- l. approva, su proposta del Direttore generale, la struttura organizzativa della Fondazione;
- m. delibera in merito alla nomina dei dirigenti, su proposta del Direttore generale;
- n. delibera in merito all'accettazione di lasciti e donazioni e la loro destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- o. delibera in merito all'accettazione di fondi e finanziamenti e la loro destinazione alle attività della Fondazione;
- p. delibera in merito all'istituzione di sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero;



- q. delibera in merito al compimento di atti di disposizione degli immobili ricompresi nel fondo di dotazione, laddove esistenti;
- r. può nominare procuratori per il compimento di singoli atti, determinandone la durata e i poteri;
- s. delibera in merito al compimento degli atti di straordinaria amministrazione della Fondazione;
- t. approva le convenzioni di cui all'articolo 8.3 dello Statuto;
- u. verifica, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, i risultati annuali concernenti i progetti finanziati dalla Fondazione ai sensi dell'art. 3.5 e seguenti del presente Statuto e i relativi obiettivi di performance conseguiti, secondo i criteri indicati dall'art. 1, comma 19, della legge 18 dicembre 2025, n. 190 e dall'Atto di indirizzo strategico emanato congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- v. redige, approva e trasmette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle altre amministrazioni interessate la relazione annuale di cui al suddetto art. 1, comma 19, della legge 18 dicembre 2025, n. 190;
- w. redige, approva e trasmette ai Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ogni anno, unitamente al bilancio consuntivo della Fondazione, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione;
- x. delibera in merito all'istituzione degli organismi consultivi, di cui al precedente articolo 8.2, e dei relativi Regolamenti di funzionamento, dandone informativa ai Ministeri vigilanti;
- y. delibera in merito all'adozione dei documenti e provvedimenti relativi alla normativa in materia di trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

11.3 I Regolamenti e le procedure interne approvate ai sensi del suddetto art. 11.2 debbono essere trasmessi ai Ministeri vigilanti entro 30 giorni dalla data della formale approvazione.

11.4 I procuratori, laddove nominati dal Consiglio, hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Essi devono riferire al Consiglio in merito all'attività svolta in esecuzione della delega con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONAMENTO

12.1 Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un consigliere, è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti.

12.2 Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione; è possibile la partecipazione in presenza, mediante videoconferenza o in modalità mista.

12.3 Il Consiglio è convocato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi di urgenza, con preavviso di 24 ore mediante invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del



giorno, tramite qualsiasi mezzo, anche posta elettronica, idoneo a dimostrare la ricezione, recante l'indicazione degli argomenti da trattare, la data e l'ora della riunione.

12.4 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

12.5 Si ritengono comunque validamente tenute, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni a cui partecipino tutti i membri del Consiglio.

12.6 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in video o teleconferenza (o in forma mista) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, l'avviso di convocazione deve fornire le istruzioni per il collegamento. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 13

CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

13.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da quattro membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali:

- a. uno, con funzioni di Presidente, secondo le modalità di designazione previste dall'art. 10.2;
- b. uno su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
- c. uno su proposta del Ministro della Salute;
- d. uno su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca.

13.2 I membri del Consiglio devono possedere requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica professionalità e competenza in campo economico, medico scientifico e istituzionale.

13.3 I membri del Consiglio durano in carica quattro esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, o per il diverso termine stabilito all'atto di nomina e possono essere rinominati per un ulteriore mandato.

13.4 In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri del Consiglio, gli stessi sono sostituiti secondo i criteri di nomina stabiliti al precedente articolo 13.1.

13.5. I nuovi membri così indicati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Articolo 14

DIRETTORE GENERALE

14.1 Il Direttore generale è scelto tra personalità di comprovata reputazione, con curriculum accademico o aziendale nel campo della ricerca in ambito sanitario e delle nuove tecnologie e con comprovata capacità dirigenziale di organizzazioni e infrastrutture scientifiche multidisciplinari di larga scala o di entità giuridiche, pubbliche o private, complesse. È nominato dal Consiglio Direttivo



all'esito di una relativa procedura competitiva e dura in carica quattro esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

14.2 Il Direttore generale esercita, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Direttivo stabilite ai sensi del precedente articolo 11, le funzioni di amministrazione ordinaria della Fondazione, con potere di rappresentanza legale per il compimento dei relativi atti ed esercita le deleghe di cui all'articolo 11, comma 2, lett. g dello Statuto. L'Atto di indirizzo dei Ministeri vigilanti può prevedere parametri valutativi e indicatori di risultato relativi all'operato del Direttore generale.

14.3 Il Direttore generale propone il documento programmatico pluriennale della Fondazione che dà esecuzione alle strategie, alle priorità e agli obiettivi da perseguire nel rispetto della legge e dello statuto.

14.4 Il Direttore generale propone il programma annuale degli interventi. Il Direttore generale, inoltre, propone la nomina dei dirigenti al Consiglio Direttivo e trasmette al medesimo organo i bilanci preventivo e consuntivo.

14.5 Il Direttore generale sottopone al Consiglio Direttivo le convenzioni di cui all'articolo 8.3 dello Statuto e seleziona, su parere del Comitato tecnico-scientifico, i progetti di cui al successivo articolo 9 per la proposta al Ministero delle imprese e del made in Italy.

14.6 Il Direttore generale è infine responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, del coordinamento e del funzionamento delle strutture organizzative interne della Fondazione e dell'esecuzione dei programmi della stessa.

Articolo 15

COLLEGIO DEI REVISORI – COMPETENZE

15.1 Il Collegio dei revisori esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403-*bis* a 2407 del Codice civile.

15.2 Il Collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e il rendiconto dell'attività di gestione dei Fondi affidati alla Fondazione. Tali documenti devono essergli trasmessi dal Direttore almeno 30 giorni prima della data della riunione del Consiglio Direttivo fissata per l'approvazione degli stessi.

15.3 Il Collegio esprime le sue valutazioni sui documenti indicati al precedente comma in apposite relazioni annuali inviate, ai Ministeri vigilanti ed al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi.

15.4 Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

15.5 Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio Direttivo e gli altri organi della Fondazione, nonché i Ministeri vigilanti, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.



15.6 Il Consiglio Direttivo deve incaricare una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, per lo svolgimento della revisione legale dei conti

Articolo 16

COLLEGIO DEI REVISORI– COMPOSIZIONE

16.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro della Salute. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

16.2 I membri del Collegio dei revisori sono scelti tra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 o tra funzionari di Area III e dirigenti in servizio presso le Amministrazioni.

16.3 I membri del Collegio dei revisori durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e non possono essere riconfermati.

16.4 In caso di cessazione dall'incarico di uno dei Revisori effettivi in corso di mandato gli subentra un supplente, scelto secondo i criteri di nomina stabiliti dagli articoli 16.1 e 16.2.

Articolo 17

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

17.1 Il Comitato è composto da 5 componenti, tra esponenti di alta qualificazione del mondo scientifico, accademico e professionale, nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. I Ministeri vigilanti e il Ministero dell'università e della ricerca hanno la facoltà di sottoporre al Presidente proposte di designazione.

17.2 I componenti del Comitato restano in carica per un periodo di quattro esercizi finanziari e possono essere confermati una sola volta. Ad ogni rinnovo, il Comitato elegge tra i propri membri un Presidente che ne coordina i lavori.

17.3 La partecipazione al Comitato dà diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Direttivo.

17.4 Il Comitato si riunisce su richiesta del Direttore o di almeno due membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. Delle riunioni del Comitato scientifico deve essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

17.5 Il Comitato contribuisce, mediante l'espressione di pareri, alle attività della Fondazione in ordine all'attuazione del trasferimento tecnologico nonché del programma biomedicale di cui all'art. 1, comma 951, della l. n. 234 del 2021 nonché dell'art. 42, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020.

17.6 Il Comitato esprime i pareri previsti dagli articoli 8, 9, 11 e 14 dello Statuto.



Articolo 18

ESERCIZIO – BILANCI

18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Per la redazione del bilancio di esercizio, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Codice civile in tema di società per azioni.

18.2 Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva, su proposta del Direttore Generale, il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio successivo corredato della relazione del Collegio dei revisori e lo trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero della Salute.

18.3 Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva e trasmette altresì ai Ministeri vigilanti il bilancio consuntivo unitamente alle relazioni del Collegio dei revisori e della Società di Revisione, e alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno, predisposta ai sensi del precedente articolo 11.2.

18.4 Qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio preventivo e consuntivo può essere approvato dal Consiglio Direttivo e trasmesso ai Ministeri vigilanti entro i due mesi successivi rispetto ai termini previsti ai precedenti commi 18.2 e 18.3.

Articolo 19

COMPENSI

19.1 Il Consiglio Direttivo provvede alla determinazione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo della Fondazione in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20

PERSONALE E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE

20.1 Per lo svolgimento delle attività scientifiche e amministrative, la Fondazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi di pubblicità e trasparenza della selezione, con particolare riferimento alla valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da coprire.

20.2 Per lo svolgimento delle attività scientifiche, la Fondazione può anche avvalersi di esperti selezionati in relazione agli specifici progetti e ambiti di attività, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e individuati prioritariamente nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del presente statuto

20.3 Il regolamento del personale, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo, garantisce adeguate forme di tutela della parità di genere e del principio di non discriminazione.



20.4 Il Consiglio Direttivo emana altresì un regolamento recante la disciplina degli obblighi di riservatezza e di comportamento di quanti agiscono nell'interesse della Fondazione, improntato ai seguenti principi:

- a. appartenenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi e del Comitato tecnico-scientifico si impegnano ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale del progresso scientifico e tecnologico e si astengono da potenziali situazioni di conflitto di interesse;
- b. trasparenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Consiglio Direttivo comunicano tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di indebito vantaggio personale derivante da progetti, azioni o iniziative della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;
- c. responsabilità: tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato tecnico-scientifico rispondono della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati conseguiti sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabile;
- d. riservatezza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato tecnico-scientifico sono tenuti a mantenere la riservatezza in ordine a tutte le informazioni e i risultati generati o in ogni modo connessi alle attività di ricerca e sviluppo della Fondazione, ad esclusione dell'utilizzo in pubblicazioni scientifiche autorizzate dagli Organi della Fondazione secondo una procedura che dovrà essere prevista in un apposito regolamento.

Articolo 21

ESTINZIONE – DEVOLUZIONE DEI BENI

21.1 La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge.

21.2 In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della stessa viene devoluto sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative.

Articolo 22

NORME FINALI E TRANSITORIE

22.1 Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice civile.

22.2 A norma dell'art. 42, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa sono esclusi da ogni tributo e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

22.3 Lo Statuto è adottato, sentita l'Enea, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni.



22.4 Le modifiche dello Statuto, sono adottate, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita l'Enea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il procedimento di modifica può avvenire, altresì, su proposta dei Ministeri vigilanti.